

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il rapporto ha per oggetto la fornitura franco destino dei farmaci e parafarmaci per le necessità della Farmacia Comunale di Riparbella (Pi), per l'anno 2007.

Art.2 AMMONTARE DELLA FORNITURA

L'importo complessivo presunto della fornitura per l'anno 2007 ammonta a €199.950,00.= I.V.A. inclusa. Tale importo si intende indicativo in quanto esso potrà variare in più o in meno, a seconda delle condizioni di mercato e delle esigenze di vendita della farmacia comunale.

A tale riguardo, l'appaltatore si assoggetta, fin dalla stipula del contratto di appalto, all'aumento o diminuzione dell'importo contrattuale oltre il quinto del prezzo di appalto previsto, risultando peraltro obbligato all'osservanza dell'art. 120 del R.D. 23.05.1924 n. 827.

Art.3 SISTEMA DI AFFIDAMENTO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dell'appalto avviene con il sistema della procedura aperta sotto soglia con le modalità di cui all'art.121 e seguenti del D.Lgs.163/2006. Per esigenze tecniche ed organizzative la fornitura sarà aggiudicata alle due Ditte/Società che rimetteranno le offerte più favorevoli e sarà ripartita nelle seguenti misure:

70% dell'importo totale della fornitura alla Ditta/Società che abbia rimesso la migliore offerta;

30% dell'importo totale della fornitura alla Ditta/Società che abbia rimesso la seconda migliore offerta;

Data la modesta rilevanza delle forniture di prodotti parafarmaceutici, l'aggiudicazione sarà fatta a favore delle Ditte/Società che avranno presentato le offerte contenenti i maggiori ribassi percentuali per le forniture dei farmaci, franco destino presso Farmacia Comunale.

Resta inteso che la percentuale di ribasso:

- deve essere riferita ai prezzi di fustello al netto di I.V.A. ;
- deve considerarsi aggiuntiva rispetto alle percentuali di sconto imposte da specifiche leggi e resterà invariata per tutto il periodo di fornitura;
- deve essere applicata contestualmente ad ogni acquisto e comparire direttamente in fattura.

Nell'offerta dovrà essere indicata anche la percentuale di sconto che la Ditta/Società si dichiara disponibile ad applicare sulla fornitura dei prodotti parafarmaceutici, salvo obbligarsi ad applicare le migliori condizioni che, nel corso della fornitura, dovessero verificarsi.

Qualora sia presentata una sola offerta valida, l'Ente si riserva la facoltà di aggiudicare l'intera fornitura alla Ditta/Società partecipante.

Art.4 OFFERTA

L'offerta, in bollo, dovrà indicare, in termini percentuali,(espressi in cifre e in lettere) lo sconto che la Ditta/Società propone sia per i farmaci (extrasconto aggiuntivo rispetto allo sconto previsto per legge) che per i prodotti parafarmaceutici (sconto complessivo).

Art.5 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA ED ORDINAZIONI

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere consegnati con cadenza giornaliera presso la Farmacia comunale di Riparbella (Pi), e dovranno essere singolarmente fatturate al Comune di Riparbella (Pi), nessun fatto od avvenimento potrà essere addotto a giustificare eventuali ritardi. Tuttavia, qualora le esigenze della Farmacia lo consentano, il Direttore può concedere una proroga per la consegna quando, alle ragioni prospettate, venga riconosciuto il carattere di forza maggiore. Questa facoltà non costituisce diritto per il fornitore.

L'ordinazione dei prodotti da fornire viene effettuata una volta al giorno, via telefono, fax, per via telematica o altro (domenica e festivi inclusi quando la Farmacia Comunale è di turno).

Le ditte affidatarie della fornitura dovranno telefonare alla farmacia comunale entro l'orario che sarà concordato direttamente con il rispettivo direttore.

Le consegne relative alle ordinazioni effettuate dovranno essere adempiute entro l'orario di apertura del giorno successivo.

Nei casi di estrema urgenza, da valutarsi da parte del direttore della farmacia, potranno essere richieste forniture aggiuntive od integrative di quelle ordinarie. La fornitura domenicale e festiva, nonché quelle di estrema urgenza, saranno effettuate, di norma, da parte della Ditta/Società che si sarà aggiudicata la fornitura più consistente.

Le ditte aggiudicatrici garantiscono la completezza e la puntualità di quanto richiesto ed assicurano che il trasporto e la conservazione di tutti i prodotti, compresi quelli che necessitano di essere conservati a determinate temperature, siano effettuati in maniera tale da non creare pregiudizio alla qualità del prodotto ed al suo confezionamento.

Gli appaltatori sono tenuti all'immediato ritiro di quanto inviato scaduto, avariato e non richiesto.

Gli appaltatori si obbligano, altresì, a sostituire con altri di uso corrente, a parità di prezzo, senza aggravii o maggiorazioni di prezzo, almeno una volta all'anno, i prodotti non scaduti, né avariati, ma non più richiesti dal mercato e non più utilizzati localmente.

Art.6 CAUZIONE

La cauzione che gli appaltatori dovranno versare all'atto della stipulazione del contratto a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto degli appaltatori a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura, è stabilita nella misura del 2% dell'importo a base di gara, tenuto conto della rispettiva quota di appalto.

La cauzione dovrà essere costituita nella forma della polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, oppure mediante versamento in contanti da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale di Riparbella (PI).

Art 7 PAGAMENTO DELLA FORNITURA

Il pagamento della fornitura, salvo più vantaggiose condizioni per l'Ente stabilite di comune accordo con i fornitori, saranno eseguiti entro 90 giorni dal ricevimento delle regolari fatture vistate e controllate dal Direttore di Farmacia Comunale quale responsabile del procedimento.

Art.8 DIVIETO DI SUB-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DI CESSIONE DEL CREDITO

E' vietato all' affidatario di cedere e di subaffidare la fornitura, sotto la comminatoria della immediata rescissione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione comunale.

E' vietato all'affidatario di cedere (sotto qualsiasi forma) a terzi il credito derivante dalla fornitura.

Art.9 SPESE A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Sono a carico dell’affidatario, oltre le spese relative alla esecuzione della fornitura, quelle per le spese contrattuali (bolli, registro, diritti di segreteria, ecc.) ed infine ogni qualunque altra spesa inerente l’espletamento della fornitura, anche se specificatamente non indicata.

Art.10 CONTESTAZIONI E PENALI

Nel caso in cui, senza giustificati motivi da valutarsi da parte dei direttori delle farmacie comunali, la consegna dei prodotti ordinati fosse interrotta o non avvenisse nei termini precisati al precedente art.5 è addebitata all’appaltatore una penalità di importo corrispondente al 50% (cinquanta per cento) del valore calcolato sul prezzo al pubblico dei prodotti non consegnati entro i termini previsti. A tal fine si provvederà, previa comunicazione all’appaltatore, all’incameramento parziale della cauzione definitiva.

In ogni caso, l’importo complessivo delle penali applicate alla Ditta/Società inadempiente non potrà superare il 5% (cinque per cento) dell’importo complessivo della fornitura assegnata.

Qualora venga raggiunto tale limite ed ove i ritardi dovessero persistere ovvero l’appaltatore non ottemperasse agli obblighi contrattuali, l’amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà rescindere il contratto con effetto immediato, senza pregiudizio per le azioni che la medesima intendesse intraprendere per il risarcimento dei danni eventualmente subiti, per i quali potrà rivalersi tramite l’incasso della cauzione di cui all’ art.6.

In tale caso la stazione appaltante potrà valutare l’ipotesi di affidare l’intera fornitura all’altra Ditta/Società oppure individuare mediante trattativa privata un altro soggetto cui affidare analoga quota di fornitura.

Gli eventuali maggiori costi conseguenti a tale affidamento saranno posti a carico della Ditta/Società inadempiente.

Nel caso in cui le forniture, per qualsiasi motivo, non venissero ritenute accettabili, sarà redatto un verbale con l’indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura.

Dell’esito del verbale il Comune darà indicazione formale alla Ditta/Società, la quale per le partite contestate deve provvedere, a sue cure e spese, alla sostituzione. Le partite contestate si intendono a tutti gli effetti come non consegnate e dovranno essere sostituite entro il giorno successivo alla lettera di comunicazione della contestazione.

Art.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 37 del D.M.

28.10.1985:

- a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;
- e) nei casi di morte dell’imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- f) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l’Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

Il provvedimento di recessione del contratto dovrà essere regolarmente notificato secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art.12 RICHIAMO ALLE NORME E ALLE LEGGI VIGENTI

Per quanto non è espressamente disciplinato dal presente Capitolato si intendono richiamate e integralmente applicabili, le disposizioni tutte emanate in corso di rapporto in materia di servizi e forniture.

Art.13 DOMICILIO LEGALE E PROCEDURE DI RICORSO

Le Ditte/Società aggiudicatrici si obbligheranno a dichiarare espressamente di eleggere il proprio domicilio presso la sede comunale di Riparbella (Pi), ad ogni effetto di legge, per tutti gli atti inerenti e conseguenti al contratto di appalto. Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Toscana Sede di Firenze, Italia; la presentazione del ricorso dovrà avvenire entro 60 giorni al T.A.R. Toscana; entro 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana (Legge 1034/1971 così come modificata dalla Legge 205/2000).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fantini Mauro